



COMUNE DI NISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 6 settembre 2023, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

Avviso ai creditori

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 03.04.2023, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Niscemi;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2023 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 settembre 2023 il predetto D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: dott.ssa Caterina Maria Moricca, dott.ssa Silvana Fascianella e dott.ssa Ilaria Russo;

Considerato

- che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, l'Organo Straordinario di Liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, deve dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2021 mediante l'affissione all'Albo pretorio on-line, ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto, a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio del Comune, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- la Deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 1 del 19 settembre 2023 di insediamento presso il Comune di Niscemi;

COMUNICA

l'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Niscemi a seguito dell'adozione della delibera n. 27 del 03.04.2023, con il quale il predetto Comune ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

INVITA

chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2021 (art. 252, co. 4, del D. Lgs. n 267/2000) **a presentare istanza in carta libera, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito del Comune di Niscemi, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva.**

La predetta istanza dovrà essere indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Niscemi e trasmessa:

- a mezzo pec all'indirizzo: **ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it**
- a mezzo raccomandata del servizio postale all'indirizzo Piazza Vittorio Emanuele cap 93015 Niscemi;
- mediante consegna al protocollo generale del Comune di Niscemi, in orario d'ufficio.

Tale istanza dovrà essere presentata **entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio *on line* del Comune, e pertanto entro il 17 novembre 2023.**

L'istanza dovrà contenere:

1. generalità o ragione sociale ed indirizzo;
2. oggetto del credito vantato nei confronti del Comune di Niscemi per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2021;
3. importo complessivo del credito;
4. importo del credito distinto per capitale e accessori, se dovuti;
5. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
6. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
7. eventuali cause di prelazione;
8. eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Per agevolare la compilazione della suddetta istanza potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Niscemi <https://www.comune.niscemi.cl.it> ovvero richiesto all'ufficio di protocollo del Comune medesimo, il fac-simile che debitamente compilato e firmato, eventualmente anche con dispositivo di firma digitale, potrà essere inviato secondo una delle modalità sopra specificate.

Le istanze firmate digitalmente, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., unitamente ai documenti allegati in forma elettronica e che dovranno riportare anch'essi la firma digitale a conferma dell'autenticità del loro contenuto, dovranno essere esclusivamente trasmesse tramite **Posta Elettronica Certificata**.

SI AVVERTE CHE

SONO AMMISSIBILI ALLA LIQUIDAZIONE:

- a) **i debiti di bilancio e fuori bilancio** di cui all'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/2000 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ossia entro il 31/12/2021;
- b) **i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte** ai sensi dell' articolo 248, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000;
- c) **i debiti derivanti da transazioni;**
- d) **i debiti per interessi e rivalutazione monetaria** o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (**solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo** e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto);
- e) **gli interessi corrispettivi**, a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione del dissesto;
- f) **i debiti per l'acquisizione di aree**, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni:
 - l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;
 - non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato;
 - l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;
 - l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali o extragiudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in giudicato o esecutive, indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio ed accettate dall'Ente espropriante e dai soggetti espropriati;
- g) **i debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici**, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'Ente, e i prezzi, in mancanza del di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico dell'Ente conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici;
- h) **i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori** sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all'Ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal Segretario dell'Ente e se le parcelle riportino il visto di congruità, ove previsto dalla legge. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata esclusivamente dal visto di congruità, ove previsto dalla legge.

SONO ESCLUSI DALLA MASSA PASSIVA:

- a) **i debiti fuori bilancio** che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o

servizi di competenza dell'Ente per legge;

- b) **i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza**, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
- c) **i debiti per espropriazioni** di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'Ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.

Come disposto dall'art. 248, co. 2 e segg., del D. Lgs. n. 267/2000:

- dalla data della dichiarazione di dissesto, 3 aprile 2023 e sino all'approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'Ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e le finalità di legge;
- dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Niscemi, 19 settembre 2023

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Fascianella-Moricca-Russo